



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra i Governi delle Repubbliche italiana e di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021

A.C. 1124

Dossier n° 165 - Schede di lettura
12 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1124
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	27 aprile 2023
assegnazione:	16 maggio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e XIV Politiche UE

Premessa

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo in esame mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti.

Si ricorda che nel corso della seduta del 7 settembre 2023 la III Commissione Affari esteri della Camera dei deputati ha incardinato l'A.C.924, presentato dal Governo alla Camera lo scorso 23 febbraio, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. [Qui](#) il relativo *dossier*.

Contenuto dell'Accordo

L'**articolo 1** dell'Accordo contiene le definizioni dei principali termini dell'Accordo delimitandone l'ambito di applicazione, in particolare nelle categorie del sequestro, della confisca, della cooperazione e dei beni.

L'**articolo 2** stabilisce che la Parte a cui viene chiesto di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dall'altra Parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la

[Scopo dell'Accordo](#)

[Iter ratifica A.C. 924, riconoscimento misure alternative alla detenzione](#)

[Definizione dei termini essenziali dell'Accordo](#)

[Provvedimenti conseguenti alla](#)

dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni.

richiesta di
collaborazione

L'**articolo 3** sulla conservazione, destinazione e riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevede che questi rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca e (eventualmente) vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro (**comma 2 lettera a**)), si stabilisce che queste siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre se tali proventi risultano essere di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il 50 per cento degli stessi saranno trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente (**comma 2, lettera b**)).

Conservazione,
destinazione e
riparto dei beni
sottoposti a
sequestro

Secondo l'**articolo 4**, il ricavato della vendita, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti indicati al comma 2, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (**articolo 7**), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (**articolo 5**).

Ricavato della
vendita e
restituzione dei
beni

Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (**articolo 3, comma 3, lettera b**)). E' inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferite i beni in questione.

Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (**articolo 3, comma 4**).

L'**articolo 6** specifica quali siano le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti: il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I), per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.

Autorità
competenti

L'**articolo 8** disciplina il trattamento dei dati personali, mentre l'**articolo 9** contiene una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea.

L'**articolo 10** tratta delle consultazioni e dei negoziati diretti tra le Parti nel caso si debba risolvere eventuali controversie.

L'**articolo 11** specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore, la quale, secondo l'**articolo 12**, avrà data dalla ricezione della seconda delle due notificazioni con cui le Parti si comunicheranno, per via diplomatica, il completamento delle rispettive procedure di ratifica (**comma 1**). Il **comma 2** dell'articolo 12 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, che può essere modificato in modo concordato e bilaterale e da cui (**comma 3**) ogni Parte può recedere con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione..

L'**articolo 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria., mentre l'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo in esame sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.